

N. R.G. 2018/2953



**TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA**  
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2018, nell'intestato procedimento, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art 700 c.p.c. [redacted] ha domandato la cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia iscritto per un'esposizione debitoria pari ad euro 14.000,00 rinveniente dal c.d. "scoperto" di conto corrente affidato n. 4240477 acceso presso la [redacted] a. deducendo l'assenza del necessario preavviso e della situazione di insolvenza.

Costituitasi in giudizio la [redacted] S.p.a., in persona del procuratore speciale [redacted], cessionaria del credito ha contestato le allegazioni di parte ricorrente domandando il rigetto della domanda.

L'istanza cautelare è meritevole di accoglimento.

Circostanze incontestate sono quelle afferenti alla debitoria rinveniente dal contratto di conto corrente acceso presso la [redacted] S.p.a. e la cessione del credito in favore della [redacted] S.p.a. ( cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte resistente).

Come evincibile dalla visura in atti la prima segnalazione del [redacted] è avvenuta ad opera della [redacted] S.p.a.; il credito è stato poi oggetto di duplice cessione, dapprima in favore della [redacted] S.r.l., la seconda della [redacted] S.p.a.

In atti non risulta che alcuna delle tre società che si sono succedute nella titolarità del credito abbia provveduto ad avvisare il correntista dell'imminente segnalazione del proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

La [redacted] S.p.a, difatti, ha inoltrato al [redacted] comunicazione di messa in mora datata 1.06.2004; nella medesima maniera ha proceduto la [redacted] S.p.a. ( all n. 6 del fascicolo di parte resistente).

E' ininfluenza nel caso in esame che le modifiche all'art 125 TUB siano intervenute solo in data 19.09.2010, in quanto il dettato normativo è esplicito nel richiedere, al comma 3, che i finanziatori informino - preventivamente - il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.



Nel caso in esame il preavviso non c'è mai stato, né alcuno dei cessionari – l'ultimo dei quali, attuale resistente, è divenuto titolare del credito in epoca successiva all'entrata in vigore del dlgs n. 141/2010 con cui è stato modificato l'art 125 TUB – si è premunito di comunicare al ricorrente né il necessario preavviso, né comunicazione afferente alla continuità della precedente segnalazione, posta in essere dalla cedente.

La cessione del credito implica, difatti, che il cessionario proceda alla registrazione della posizione creditoria in cui è subentrato presso la Centrale Rischi.

Tanto è confermato sia dalle deduzioni della resistente (pag. 6 della memoria di costituzione) che dalle risultanze della visura in atti.

Ritenere legittima la segnalazione effettuata in assenza di preavviso ed in epoca anteriore alla entrata in vigore della modifica normativa - anche qualora reiterata successivamente alla stessa - implicherebbe, all'evidenza, una sostanziale disapplicazione del dettato legislativo.

In ordine, infine, al periculum in mora deve rilevarsi che il nominativo del [REDACTED] veniva segnalato da più Istituti in ragione di diverse debitorie, ma al mese di dicembre dell'anno 2016 – ultimo periodo oggetto di indagine – l'unica registrazione a sofferenza presente era quella della [REDACTED] S.p.a che, allo stato, costituisce l'unico antecedente causale da cui consegue il discredito creditizio del ricorrente.

Da quanto premesso consegue l'accoglimento del ricorso con conseguente ordine, rivolto alla resistente, di ordine procedere alla cancellazione della segnalazione effettuata presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza e liquidate in base ai parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive integrazioni ( tab n. 10, valore indeterminato, complessità bassa) con esclusione della fase istruttoria, di fatto non espletata

p.q.m.

il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni altra domanda delle parti respinta o assorbita:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla [REDACTED] S.p.a. l'immediata cancellazione dal sistema di informazioni creditizie della Centrale Rischi della Banca d'Italia della segnalazione operata in danno di Talia Angelo;
- condanna la [REDACTED] S.p.a. alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 2.476,00 ( di cui euro 286,00 per esborsi ed euro 2.190,00 per compensi professionali) oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ruocco Andrea, dichiaratosi antistatario.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

